

L'INFEZIONE DA CORONAVIRUS CONTRATTA DAGLI OPERATORI SANITARI È INFORTUNIO SUL LAVORO.

NECESSARIO DOCUMENTARLA CON TAMPONE.

1. LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI

Sono tutti obbligatoriamente per legge tutelati dall'assicurazione INAIL.

L'infezione da coronavirus degli operatori sanitari va considerata infortunio sul lavoro – malattia che ha la medesima tutela dell'infortunio sul lavoro, come chiarito dalla circolare Inail del 17 marzo (allegata) la quale precisa tra l'altro che *“la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga”*.

“Sono, quindi, da ammettersi a tutela Inail i casi in cui si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico e il sanitario abbia contratto la malattia COVID-19”.

In pratica, salvo documentata evidenza contraria, si presume che tutte le infezioni da coronavirus degli operatori sanitari hanno un nesso con l'attività lavorativa e pertanto vanno considerati infortuni sul lavoro.

Pertanto vanno respinti tentativi di disconoscere la natura professionale dell'infezione.

La circolare prosegue con *“Ciò premesso, l'Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, debbono assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d'infortunio ai sensi dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.”*

L'inadempienza del datore di lavoro non rileva sul trattamento assicurativo spettante al lavoratore.

E' pertanto obbligo dell'Azienda e del medico certificatore (se sul territorio) inoltrare la pratica.

E' evidente che l'acquisizione della diagnosi previa esecuzione del tampone riveste importanza decisiva.

La mancata diagnosi non solo non configura infortunio sul lavoro ma espone l'interessato perfino alle penalizzazioni per assenza per malattia.

Dal momento dell'acquisizione del tampone positivo parte un periodo di 14 giorni di inabilità temporanea assoluta Inail in automatico fino alla negativizzazione anch'essa attestata da tampone. Alla negativizzazione il lavoratore può tornare in servizio.

La quarantena domiciliare fiduciaria (in assenza di tampone positivo) viene considerata malattia e non infortunio sul lavoro pertanto a carico dell'INPS, anche se sono escluse le penalizzazioni per malattia essendo considerata equiparata al ricovero ospedaliero e non marzo conteggiata nel periodo di comporto (art. 26 comma 1 del decreto legge 17 maggio, n. 18).

Parimenti in presenza di disabilità ovvero di certificato stato di immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o da svolgimento di terapie salvavita il periodo di assenza è equiparato al ricovero ospedaliero e non dà luogo a penalizzazioni di malattia o e non viene conteggiato nel periodo di comporto (art. 26 comma 2 del decreto legge 17 maggio, n. 18).

Tuttavia in presenza di sintomi ma **senza conferma del tampone** si può presentare certificazione di sospetta infezione o polmonite coronavirus (su normale modulistica o carta intestata ma non sulla modulistica Inail) che fa partire la tutela ordinaria Inps e che si commuta automaticamente in tutela Inail al pervenire del tampone positivo, fermo restando che sarà necessario successivamente inviare esito del tampone positivo o di specifica titolazione anticorpale che certifichino l'avvenuta infezione da coronavirus.

Questa certificazione provvisoria è utile inoltrarla alla sede Inail provinciale via PEC o raccomandata.

In mancanza delle prove diagnostiche di infezione da coronavirus è assai improbabile il riconoscimento di infortunio sul lavoro e con ogni probabilità l'affezione verrà archiviata come malattia comune.

La certificazione dell'infortunio avviene con le consuete modalità: il medico certificatore compila la documentazione in triplice copia (una per il lavoratore, una per il datore di lavoro ed una per l'Istituto); la denuncia dell'infortunio è a carico del datore di lavoro.

L'interessato ha diritto ad avere una copia e può inoltrarla "*motu proprio*" all'INAIL all'indirizzo della sede provinciale INAIL della provincia di residenza mediante PEC o raccomandata.

La certificazione può essere fatta da qualunque medico anche libero professionista iscritto all'albo che può scaricare la modulistica di infortunio sul lavoro dal sito Inail.

Per avviare la pratica Inail sono necessari due elementi: la certificazione di infortunio di cui sopra e la denuncia del datore di lavoro; tuttavia Inail di norma sollecita i datori di lavoro qualora al certificato di infortunio non faccia seguito la denuncia datoriale. I datori di lavoro hanno l'obbligo di legge in presenza di certificazione di inviarla all'Inail entro 3 giorni.

L'Inail prevede un indennizzo in caso di danno biologico a seguito di infortunio sul lavoro superiore o uguale al 6%; tuttavia riduzioni inferiori al 6% vengono certificate in un fascicolo personale e concorrono, in caso di successive lesioni, al raggiungimento della soglia indennizzabile. Ovviamente l'infortunio comporta l'esenzione dalle penalizzazioni di malattia a prescindere dagli esiti.

2. LAVORATORI NON DIPENDENTI

I lavoratori parasubordinati e CO.CO.CO. (contratti di collaborazione coordinata e continuativa) sono parimenti di norma coperti da assicurazione Inail.

Altre categorie di convenzionati hanno convenzioni con compagnie di assicurazione private per la copertura degli infortuni sul lavoro.

Per i contratti libero-professionali nonché per i cosiddetti "incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa" di cui al articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto legge 9 marzo 2020, n.14 occorre verificare se nel contratto stipulato è prevista la copertura assicurativa

del datore di lavoro e con quale strumento (assicurazione INAIL o privata).

3. MEDICI SPECIALIZZANDI

Per i medici specializzandi in formazione la questione è più articolata del previsto. Per l'Università di cui fa parte la Scuola, NON devono essere assicurati; al contrario per le ASL dove prestano attività sì, come fossero apprendisti in formazione. Le ASL sono tenute a pagare il premio. Quindi, per analogia gli specializzandi coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica, a rigore dovrebbe essere l'azienda ospedaliera che li accoglie a versare un premio e assicurarli INAIL per il periodo.

(cfr. https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni_operative/n77428779_assicurazione-dei-medici-specializzandi-con-cont.html)

Le Aziende Sanitarie interessate sono tenute, dall' 01.11.2006 (data di entrata in vigore delle nuove norme), ad assumersi gli oneri relativi alla assicurazione obbligatoria INAIL, a prescindere "dalla pubblicazione del contratto (*di formazione specialistica n.d.r.*) che comunque avrà decorrenza 1° novembre 2006" 8, costituendo appositi rapporti assicurativi presso le competenti Sedi INAIL a favore dei medici impegnati nelle scuole di specializzazione".

Tenuto conto delle finalità della formazione, tali sanitari sono da ricondurre agli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, da assicurare ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Testo Unico approvato con DPR n. 1124/65, in presenza dello svolgimento delle lavorazioni rischiose di cui all'art. 1, n. 28 del medesimo Testo Unico.

L'Anaa Assomed risponde ai quesiti inviati a servizi@anaao.it fornendo consulenza, solleciti alle Aziende sanitarie e valutando eventuali tutele legali.

Cordiali saluti,

Carlo Palermo
Segretario Nazionale Anaa Assomed



Giorgio Cavallero
Vice Segretario Nazionale Vicario Anaa Assomed

